

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

S O M M A R I O

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo. C. 3272.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Premettere i seguenti:

ART. 01.

(Principi).

1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.

2. Il servizio pubblico, quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva e radiofonica, tutela un bene comune, il quale si caratterizza per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere informazioni, idee ed opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili. Il servizio pubblico preserva il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

3. Le attività di comunicazione nei diversi *media*, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e da soggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15, 21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei principi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare di cui all'articolo 10, della normativa dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.

4. La libera attività economica nel settore dei media audiovisivi è esercitata nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza stabiliti dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti.

5. Il servizio pubblico è svolto in piena indipendenza e piena autonomia editoriale, amministrativa e finanziaria.

ART. 02.

(Attività generali).

1. Il servizio pubblico assicura livelli adeguati di accesso alle diverse opportunità tecnologiche, all'informazione indipendente e ai prodotti della comunicazione, indipendentemente dalle condizioni sociali e dalla capacità di spesa di ciascun cittadino.

2. Il servizio pubblico promuove la cultura, la conoscenza e le produzioni nazionali e assicura adeguate modalità per la realizzazione di nuove forme di comunicazione anche da parte dei cittadini.

01. 1. Pannarale, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone.

Premettere il seguente:

ART. 01.

(Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale).

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si fonda sul principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e sul diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.

2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale consiste nella diffusione di contenuti audiovisivi fruibili e condivisibili tramite la radio, la televisione ed altri dispositivi multimediali disponibili attraverso le diverse piattaforme, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e siano contraddistinti da una informazione libera, completa, obiettiva e plurale che valorizzi le storie, le lingue, le culture e le identità locali.

3. In particolare, si definiscono di pubblico interesse:

a) i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;

b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su

specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica;

c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea tra i minori;

g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

01. 2. Caparini, Borghesi.

Sopprimerlo.

1. 4. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1. – (*Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e utilizzo del termine « servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale »*). – 1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Entro i successivi 120 giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2017. Il procedimento per avviare l'alienazione della partecipazione dello Stato deve essere corredato da un Piano di utilizzo del personale della RAI-Radiotelevisione italiana spa in essere, anche in previsione che dal nuovo assetto societario possa derivare una razionalizzazione delle risorse umane della RAI-Radiotelevisione italiana spa.

2. Per servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale si intende, oltre a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un servizio offerto da un soggetto privato, anche in forma di società per azioni, volto a diffondere informazioni tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, attraverso le diverse piattaforme, che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, attraverso, principalmente, programmi, rubriche e notiziari con programmazione quotidiana o straordinaria. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo continua ad essere affidata, in via transitoria, a far data dalla vendita di tutte le quote detenute dallo Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, per 5 anni alla società a capitale privato RAI-Radiotelevisione italiana spa. Dopo tale data la denominazione RAI-Radiotelevisione italiana non può essere usata dalla società a capitale privato.

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sostituire le parole « Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni » con le seguenti: « Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società ».

4. Con legge dello Stato sono stabilite le modalità di concessione di incentivi, alimentati, per quelli di natura finanziaria, anche attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, per le società che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e la possibilità da parte loro di utilizzare tale termine. ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1. 5. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 1. – *(Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).*
– 1. L'articolo 21 della Legge 3 maggio 2004, n. 112 è sostituito dal seguente:

“ART. 21. – *(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)* – 1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa. L'alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda, di cui al presente comma. La vendita dell'intera partecipazione e delle quote deve concludersi non oltre il 30 dicembre 2017.

2. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana spa sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

3. Gli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli da 45 a 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono abrogati.” ».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1. 6. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

1. Entro 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14

novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Entro i successivi 120 giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2017. Il procedimento per avviare l'alienazione della partecipazione dello Stato deve essere corredato da un Piano di utilizzo del personale della RAI-Radiotelevisione italiana spa in essere, anche in previsione che dal nuovo assetto societario possa derivare una razionalizzazione delle risorse umane della RAI-Radiotelevisione italiana spa.

2. Per servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale si intende, oltre a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un servizio offerto da un soggetto privato, anche in forma di società per azioni, volto a diffondere informazioni tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, attraverso le diverse piattaforme, che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, attraverso, principalmente, programmi, rubriche e notiziari con programmazione quotidiana o straordinaria. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo continua ad essere affidata, in via transitoria, a far data dalla vendita di tutte le quote detenute dallo Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per 5 anni alla società a capitale privato RAI-Radiotelevisione italiana spa. Dopo tale data la denominazione RAI-Radiotelevisione italiana non può essere usata dalla società a capitale privato.

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sostituire le parole « Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni » con le seguenti: « Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società ».

4. Con legge dello Stato sono stabilite le modalità di concessione di incentivi, alimentati, per quelli di natura finanziaria, anche attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, per le società che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e la possibilità da parte loro di utilizzare tale termine. »

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 5.

1. 7. Altieri, Lainati.

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituire la lettera t) con la seguente:

“t) ‘servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale’, il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo da un soggetto privato, a seguito di aggiudicazione tramite gara pubblica, mediante la complessiva programmazione, anche non informativa,

della società concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento»; ».

1. 8. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 i commi 1 e 2 sono abrogati; ».

1. 59. Altieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole « diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo » sono soppresse.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: b-bis) al comma 2 la lettera o) è abrogata.

1. 56. Altieri, Lainati.

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 il comma 1 è abrogato; ».

1. 60. Altieri.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4-bis. In sede di aggiornamento del piano di ripartizione delle frequenze, o in caso di richiesta da parte di una regione, il Ministero dello sviluppo economico verifica la conformità degli impianti di diffusione televisiva alle prescrizioni previste dai Piani nazionali di assegnazione delle frequenze emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché verifica che gli stessi siano collocati nei siti assentiti dalle regioni. In caso di difformità il Ministero dispone il trasferimento, entro sei mesi dalla data di accertamento della non rispondenza tra i siti di attuale ubicazione degli impianti e quelli di

Piano, nei siti di Piano degli impianti di radiodiffusione, privi delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Gli oneri del trasferimento sono a carico dei titolari dei medesimi impianti ».

- 1. 3.** Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, le parole: « è affidato per concessione a una società per azioni » sono sostituite dalle seguenti: « è affidato per concessione a una società semplice o per azioni ».

- 1. 9.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 14.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, le parole: « sono rinnovati ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono rinnovati ogni cinque anni ».

Conseguentemente sopprimere la lettera h).

- 1. 16.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, le parole: « sono rinnovati ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono rinnovati ogni cinque anni ».

- 1. 15.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: dopo la parola fino a: e.

- 1. 17.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari,.

- 1. 18.** Fratoianni, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Pannarale, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e successivo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

- 1. 19.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Brignone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).

- 1. 20.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono rinnovati ogni cinque anni, con le seguenti: sono rinnovati ogni anno.

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo annuale.

- 1. 22.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono rinnovati ogni cinque anni con le seguenti: sono rinnovati ogni due anni.

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo biennale.

- 1. 23.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono rinnovati ogni cinque anni con le seguenti: sono rinnovati ogni quattro anni.

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo quadriennale.

- 1. 24.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono rinnovati ogni cinque anni con le seguenti: sono rinnovati ogni sette anni.

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo settennale.

1. 26. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono rinnovati ogni cinque anni con le seguenti: sono rinnovati ogni sei anni.

Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo sessennale.

1. 25. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di con la seguente: del.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) al comma 1, le parole: « fino al 6 maggio 2016 » sono sostituire dalle seguenti: « fino al 6 maggio 2026 ».

1. 27. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: alla con la parola: la.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: il ruolo di gestore con le seguenti: quale concessionaria.

1. 28. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Si definiscono di pubblico interesse:

a) i programmi di informazione e approfondimento generate: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti direte o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione

di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'unione europea;

b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alta alfabetizzazione informatica;

c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'unione europea tra i minori;

g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, *fiction*, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale ».

* **1. 29.** Borghesi, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Si definiscono di pubblico interesse:

a) i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;

b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica;

c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare

riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea tra i minori;

g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, *fiction*, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale ».

* **1. 30.** Altieri, Lainati.

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il contratto di servizio è stipulato entro sei mesi dalla scadenza ».

1. 37. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intende un'informazione fruibile e condivisibile, offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, diffusa attraverso le diverse piattaforme, che risponde, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche ».

1. 10. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si fonda sul principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e sul diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale ».

1. 11. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale è un servizio pubblico indispensabile per mantenere e per affermare i valori culturali e sociali e per difendere le identità locali. La Repubblica ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse pubblico ».

1. 12. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale consiste nella diffusione di contenuti audiovisivi fruibili e condivisibili tramite la radio, la televisione ed altri dispositivi multimediali disponibili attraverso le diverse piattaforme, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e siano contraddistinti da una informazione libera, completa, obiettiva e plurale che valorizzi le storie, le lingue, le culture e le identità locali ».

1. 13. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1, e aggiunto il seguente:

«1-bis) in occasione del rinnovo della concessione di cui al comma 1, è aperta una consultazione pubblica, da svolgersi garantendo la più ampia partecipazione possibile, concernente la *mission* del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui

esso deve tendere. Le modalità di svolgimento della consultazione, anche telematica, sono definite dall’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni ».

- 1. 31.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. L’attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme tecnologiche di contenuti audiovisivi o multimediali, di interesse generale, e diretta a promuovere la cultura e la creatività, la coesione sociale, l’utilizzo delle nuove tecnologie e a garantire un’informazione completa e imparziale anche nel rispetto del pluralismo delle idee, costituiscono un diritto dei cittadini riconosciuto dal secondo comma dell’articolo 3 e dall’articolo 21 della Costituzione e garantito dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ».

- 1. 32.** Rampi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi compresa la diffusione in *Internet* ».

- 1. 34.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D’Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, dopo la lettera *a)* aggiunta la seguente:

« *a-bis)* la disponibilità di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché multimediali, di servizio pubblico della società concessionaria per la trasmissione, ritrasmissione e messa a disposizione per società terze. In caso di controversie, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può fissare le condizioni che garantiscano la effettività gratuita per gli utenti, la ampiezza della finestra di *catch-up*, la non discriminazione tra piattaforme di ritrasmissione e i limiti per i terzi ad associare i programmi di servizio pubblico ad altri contenuti ».

- 1. 33.** Boccadutri, Coppola.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle

opere teatrali, cinematografiche, televisive e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative e dell'attività delle istituzioni europee. La garanzia si estende anche a un numero adeguato di ore delle suddette trasmissioni in lingua italiana. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori; ».

- 1. 45.** Vargiu, Molea, Capua, Catalano, Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Pinna, Monchiero, Vecchio, Quintarelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)* dopo le parole: « alla formazione, » sono aggiunte le seguenti: « alla diffusione di specifici approfondimenti volti alla promozione delle lingue ufficiali e di lavoro riconosciute nell'ambito dell'Unione europea ».

- 1. 38.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: « alla formazione, » sono aggiunte le seguenti: « alla divulgazione dei principi di educazione civica, ».

- 1. 35.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)* dopo le parole: « maggiormente innovative » sono aggiunte le seguenti: « , alla diffusione della cultura digitale e dell'innovazione ».

- 1. 36.** Coppola, Bruno Bossio, Quintarelli, Barbanti, Dallai, Pinna, Galgano, Tentori, Palmieri, Bonomo, Catalano, Tinagli, Ascani, Cristian Iannuzzi, Furnari, Mucci, Pierdomenico Martino.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)* le parole: « ogni tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni cinque anni ».

- 1. 21.** Rampi.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)* dopo le parole: « dell’Autorità » sono aggiunte le seguenti: « che garantisce la diffusione delle trasmissioni in tutti i canali e in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto ».

- 1. 47.** Vacca, Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Alla programmazione di trasmissioni in lingua inglese è destinato uno specifico canale del servizio pubblico radiotelevisivo-multimediale ».

- 1. 48.** Vargiu, Molea, Capua, Catalano, Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Pinna, Monchiero, Vecchio, Quintarelli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera *b)* in tutte le fasce orarie, con particolare concentrazione nelle fasce di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; ».

- 1. 39.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D’Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate.

- 1. 40.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D’Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2, lettera *n)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e la promozione della cultura digitale per un pieno utilizzo delle potenzialità dei servizi stessi ».

- 1. 41.** Coppola, Bruno Bossio, Quintarelli, Barbanti, Dallai, Pinna, Galgano, Tentori, Palmieri, Bonomo, Catalano, Tinagli, Ascani, Cristian Iannuzzi, Furnari, Mucci, Pierdomenico Martino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 1. 42.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

« *p)* l'informazione pubblica attraverso un unico canale televisivo per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera *f)* ».

- 1. 43.** Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera p), sostituire le parole da: l'informazione pubblica fino a: livello regionale con le seguenti: l'informazione pubblica attraverso un unico canale televisivo per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia a livello regionale;

- 1. 44.** Altieri, Lainati.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 2, lettera *s)* sono inserite, in fine, le seguenti parole: finalizzate a concorrere allo sviluppo delle capacità fondamentali per la crescita individuale, la partecipazione economica e l'inclusione sociale degli individui.

- 1. 49.** Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) al comma 2, dopo la lettera *s)* è aggiunta la seguente:

« *s-bis)* un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche di programmi televisivi, di opere teatrali e cinematografiche in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese; tale numero di ore è definito dalla deliberazione dell'Autorità di cui alla precedente lettera *b)* ».

- 1. 46.** Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 3-ter aggiungere il seguente:

3-ter.1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali,

e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.

1. 50. Caparini, Bolognesi.

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 3.ter aggiungere il seguente:

3-ter.1) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« Ai sensi della lettera r) del comma 1 la sede regionale della regione autonoma della Sardegna, oltre a garantire l'informazione pubblica a livello regionale, costituisce centro di produzione decentrato specializzato nella produzione di trasmissioni in lingua inglese dedicate alla promozione culturale del Mediterraneo e dell'innovazione tecnologica.

1. 51. Vargiu, Molea, Capua, Catalano, Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Pinna, Monchiero, Vecchio, Quintarelli.

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: rinnovo quinquennale aggiungere le seguenti: e dopo la parola « comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « e sentita la società concessionaria, almeno ogni sei mesi ».

1. 52. Rampi.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **1. 53.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **1. 54.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) al comma 5, dopo la parola: « collegate » sono aggiunte le parole: « o controllate ».

1. 55. Rampi.

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

1-*bis*. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:

a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti;

c) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo ».

1. 57. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Alla data di scadenza della convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa, il servizio di trasmissione delle sedute parlamentari è garantito in via esclusiva dai canali satellitari e dalle *web tv*.

1. 58. Caparini, Borghesi.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con i seguenti:

ART. 2.

(Erogazione del servizio pubblico televisivo).

1. Con cadenza triennale, la CONSIP Spa procede a una stima del valore delle trasmissioni televisive riconducibili ai generi di cui all'articolo 1 e indice gare per l'espletamento del servizio pubblico per un numero di pacchetti pari ai medesimi generi. Un operatore ha la facoltà di partecipare all'aggiudicazione di uno solo ovvero di più pacchetti.

2. Entro il 31 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico provvede a definire i requisiti necessari per la partecipazione al bando di gara di cui al comma 1, tenendo conto, tra gli altri, della copertura sull'intero territorio nazionale, dell'affidabilità dell'emittente e della condotta aziendale, dell'offerta qualitativa della programmazione e dell'offerta digitale.

3. Attraverso la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali aggiudicatrici, sono definiti gli obblighi di programmazione per l'espletamento del pacchetto o dei pacchetti di servizio pubblico aggiudicato, assicurandone comunque la trasmissione nelle fasce orarie di maggior ascolto e il divieto di interruzioni pubblicitarie all'interno del singolo programma.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è tenuta a monitorare regolarmente, anche attraverso meccanismi di controllo qualitativi e quantitativi, le attività di tutti gli operatori aggiudicatari e la rispondenza sostanziale delle trasmissioni realizzate al progetto presentato e ha poteri di intervento e di sanzione, fino alla sospensione delle attività e al ritiro della concessione.

5. Le televisioni private possono altresì stipulare convenzioni, con oneri posti in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi giornalistici o per trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali.

6. Nel caso in cui una o più gare vadano deserte, con decreto del Ministro dello sviluppo economico si procede, tramite apposite convenzioni, all'assegnazione a tutte le emittenti private nazionali, in base alla capacità trasmissiva, dei pacchetti di servizio pubblico, interi o frazionati, da trasmettere nelle fasce di maggior ascolto, in cambio del corrispettivo economico di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo appositamente istituito con decreto ministeriale.

ART. 3.

(Erogazione del servizio pubblico radiofonico).

1. Con cadenza decennale, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso apposite convenzioni, affida il servizio pubblico radiofonico a una o più emittenti radiofoniche che ne fanno richiesta, purché assicurino un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 90 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad incrementare il servizio Radio Data System (RDS) sulle reti radiofoniche concessionarie in FM mediante il sistema *Enhanced Other Network* (EON), conformemente alle norme dell'*European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) e può estendere la sperimentazione del servizio *RDS-Traffic Message Channel* (TMC).

3. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettano i valori della normativa vigente in materia di limiti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

4. Le emittenti radiofoniche che svolgono il servizio pubblico, anche attraverso consorzi, sono tenute a sviluppare concretamente le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi *standard* trasmissivi che costituiscono l'evoluzione del Digital Audio Broadcasting (DAB) nel rispetto della regolamentazione adottata dall'AGCOM, cooperando attivamente per lo sviluppo del mercato della radio digitale nell'osservanza del principio di neutralità tecnologica e competitiva.

5. Le emittenti radiofoniche si impegnano a presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, un progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, finalizzato alla riduzione dei campi elettromagnetici irradiati, che garantisce la copertura delle principali aree metropolitane e che rende possibile la sperimentazione della modulazione digitale secondo lo *standard Digital Radio Mondiale* (DRM).

2. 2. Caparini, Borghesi.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2.

(Disposizioni concernenti Rai S.p.a.).

1. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2015, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2016. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

3. A decorrere dal 19 gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

2. 3. Caparini, Borghesi.

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

ART. 2.

(Privatizzazione della Rai).

1. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

2. Entro il 30 giugno 2016, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2015.

3. I proventi derivanti dal procedimento di cui al presente articolo sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui al capo III del titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni.

2. 4. Caparini, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni sulla base di un

contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali, e per le province autonome di Trento e di Bolzano provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. I suddetti contratti sono rinnovati ogni cinque anni.

2. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dalla scadenza della concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni.

3. Entro il 30 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

4. Entro il 30 dicembre 2015, con uno o più decreti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze si provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della quota di partecipazione di cui al comma 3 deve concludersi entro e non oltre il 6 maggio 2016.

5. I proventi derivanti dal procedimento di cessione della partecipazione azionaria, di cui ai commi 3 e 4, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

6. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula Indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

7. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

8. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 7. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.

2. 5. Caparini, Borghesi.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, ivi compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo. »;

b) i commi da 4 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

4. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un avviso pubblico predisposto dall'Autorità, di cui è data altresì tempestiva notizia nei siti internet della medesima Autorità e della società RAI-Radiotelevisione Spa.

5. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propria visione strategica del

servizio pubblico radiotelevisivo, in riferimento alle aree di competenza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 9, concernente rispettivamente:

a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) la qualità e l'identità culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

6. I criteri per la redazione dei *curricula* e degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 4.

7. L'Autorità cura la pubblicazione dei *curricula* e degli elaborati nel proprio sito *Internet*.

8. Non possono candidarsi alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né coloro che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

9. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radio-televisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti dell'area della produzione audiovisiva, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radio-televisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero e la società RAI-Radiotelevisione Spa;

c) un componente con competenze tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radio-televisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

10. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 5, 8 e 9 e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a)*, di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b)* e di un nominativo per l'area di competenza di cui alla lettera *c)* del citato comma 9.

11. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 10, ai fini della valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo le diverse aree di competenza. Le Camere determinano, nell'ambito della loro autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.

12. Qualora una Commissione parlamentare di cui al comma 11, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 12-*bis*.

12-*bis*. Decorso il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui ai commi 11 e 12, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi.

12-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel decreto di cui al comma 12-*bis*, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

12-*quater*. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate. All'atto di accettazione della nomina, ove gli eletti siano dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe.

12-quinquies. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui ai commi da 4 a *12-quater* entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente.

12-sexies. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa, oltre alle funzioni attribuite dal codice civile e dal comma 3, coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

12-septies. L'amministratore delegato è eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nella deliberazione sono stabiliti l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca.

12-octies. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;

b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici definiti ai sensi del comma *12-sexies*;

d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, con le modalità di cui al comma *12-decies*;

e) nomina i dirigenti esterni, con le modalità di cui ai commi *12-decies* e *12-undecies*, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;

f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;

g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;

h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;

i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

l) approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al comma 12-*quaterdecies*;

12-*novies*. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e 1) del comma 12-*octies*.

12-*decies*. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 12-*octies*, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

12-*undecies*. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 12-*octies* sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

12-*duodecies*. Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed esercita i relativi poteri. Oltre alle funzioni connesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente:

a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

b) tiene i rapporti con l'assemblea degli azionisti;

c) convoca l'assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

12-*terdecies*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essere conferite deleghe di gestione e di amministrazione della società.

12-*quaterdecies*. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;

c) le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;

d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

12-quinquiesdecies. Ai consiglieri di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

12-sexiesdecies. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione dei limite ».

1-bis. Gli articoli 5, 11 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e successive modificazioni sono abrogati.

1-ter. La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevista e disciplinata dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

1-quater. Le Commissioni parlamentari competenti possono convocare, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la verifica del rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del medesimo servizio.

1-quinquies. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. 6. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dalla scadenza della concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni.

2. 7. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

Oa) il comma 1 è sostituito dal seguente: La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. sino al 31 dicembre 2016. In fase di rinnovo la concessione affidata alla Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. è di durata decennale.

2. 8. Rampi.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: libertà e diritto all'informazione, partecipazione e accessibilità da parte dei cittadini, nonché.

2. 10. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a.bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Entro il 30 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 30 dicembre 2015, con uno o più decreti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze si provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della quota di partecipazione deve concludersi entro e non oltre il 6 maggio 2016.

2-quater. I proventi derivanti dal procedimento di cessione della partecipazione azionaria, di cui ai commi precedenti, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

2. 11. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) sei eletti dalla Camera dei deputati e sei eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sopprimere la lettera b);

3) sopprimere la lettera c);

b) il capoverso comma 6-ter;

2. 12. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: « a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c) con la seguente: « c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 13. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ».

2. 14. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri ».

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sopprimere la lettera e).

b) alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 15. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti.

2. 16. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera *b*), con la seguente:

« *b*) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ».

2. 17. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

« *a*) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica »;

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

« *c*) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

2. 18. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

« *a*) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

« *c*) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa »;

b) *alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole:* del componente, *con le seguenti:* dei componenti.

2. 19. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri *con le seguenti:* composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) *alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole:* del componente, *con le seguenti:* dei componenti.

2. 20. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri *con le seguenti:* composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) sei designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) sopprimere la lettera c).

b) *alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.*

2. 21. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze ».

2. 22. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 23. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a), con la seguente:

« a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera *b*), con la seguente:

« *b*) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) sostituire la lettera *c*), con la seguente:

« *c*) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 24. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera *a*), con la seguente:

« *a*) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica »;

2) sostituire la lettera *b*), con la seguente:

« *b*) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

3) sostituire la lettera *c*), con la seguente:

« *c*) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 25. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) *alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole:* del componente, *con le seguenti:* dei componenti.

2. 26. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, *con le seguenti:* composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere la lettera b);*

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) otto designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) *alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole:* del componente, *con le seguenti:* dei componenti;

2. 27. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, *con le seguenti:* composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) otto designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) *sopprimere la lettera c).*

b) *alla lettera e) sopprimere il capoverso comma 6-ter.*

2. 28. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sette designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. 29. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

alla lettera b), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sei designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 30. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 31. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 32. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni, consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 33. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sette designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 34. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e) capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 35. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da Sette membri con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;

2) sopprimere la lettera b);

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

2. 36. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) uno designato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) *sopprimere la lettera c).*

b) *alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.*

2. 37. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

3) *sopprimere la lettera c).*

b) *alla lettera e) sopprimere il capoverso comma 6-ter.*

2. 38. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) *alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti.*

2. 39. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera b), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

sopprimere la lettera b);

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) *alla lettera e) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti; dei componenti;*

2. 40. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

2. 41. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: composto da sette membri con le parole: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 42. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera b), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) sopprimere la lettera c).

b) alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 43. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. 44. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 45. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 46. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 47. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera b), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere la lettera b);*

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) sette designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) *alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;*

2. 48. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) sette designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) *sopprimere la lettera c).*

b) alla lettera e) sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 49. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 50. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

c) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;

2. 51. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dodici membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

b) alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.

2. 52. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) *cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.*

b) *alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti;*

2. 53. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da undici membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) *cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.*

b) *alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti;*

2. 54. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da dieci membri.

Conseguentemente:

a) *alla lettera e), capoverso apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

c) *cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;*

2) *sopprimere le lettere b) e c).*

b) *alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.*

2. 55. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da tre membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) uno eletto dalla Camera dei deputati e uno eletto dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

3) sopprimere la lettera c).

b) alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 56. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri, con le seguenti: composto da quattro membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, sopprimere le lettere b) e c).

b) alla lettera e) sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 57. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: cinque membri;

Conseguentemente:

a) alla lettera e) sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:

5. I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente un soggetto esterno, selezionato tra i nominativi i cui curricula siano stati presentati, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 5-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne convoca le sedute, fissandone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può delegare, esprimendosi all'unanimità, ulteriori funzioni di supervisione e relazioni istituzionali al Presidente.

b) alla lettera e) sostituire le parole: Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 4 aprile 1975 n. 103 e successive modificazioni, con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico.

c) *alla lettera e) dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e che si impegni nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radiocomunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione presentano il proprio curriculum vitae alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito un apposito Albo.;

d) *alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 6-quater;

e) *alla lettera e), dopo il capoverso comma 6-ter aggiungere il seguente:*

6-quater. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione attraverso una procedura telematica nel sito *internet* istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.;

f) *alla lettera e), capoverso comma 7, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;*

g) *alla lettera e), capoverso 10, sostituire le parole da: Il Consiglio di amministrazione, a: L'amministratore delegato, con le seguenti: 10. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso in qualità di Direttore Generale, scegliendo tra i nominativi presenti in un Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Può essere nominato Direttore generale un soggetto di riconosciuti prestigio, competenza professionale e indipendenza, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base della valutazione sul progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore*

Generale presentano il proprio curriculum vitae e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni almeno un mese prima della nomina. Il Direttore Generale;

h) *alla lettera e), capoverso comma 10, lettera e) le parole: delle politiche del personale sono soppresse;*

i) *alla lettera e) capoverso comma 10, la lettera f) è soppresa.*

l) *alla lettera e) capoverso 10-bis, e ovunque ricorrono successivamente sostituire le parole: L'amministratore delegato, con le seguenti: il direttore generale;*

m) *dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadini a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

n) *dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. **58.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera g), capoverso comma 5, sostituire le parole da: della Commissione parlamentare a: e successive modificazioni con le seguenti: del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis della presente legge;

b) alla lettera e), sostituire il capoverso comma 6, con il seguente: 6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con voto limitato a tre preferenze dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione non è rinnovabile.;

c) alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire le parole: detta Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

d) alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 12-ter.

e) dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadini a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera *a)*;

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. 60. Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Brignone.

Al comma 1, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente:

5. I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente un soggetto esterno, selezionato tra i nominativi i cui *curricula* siano stati presentati, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 5-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne convoca le sedute, fissandone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può delegare, esprimendosi all'unanimità, ulteriori funzioni di supervisione e relazioni istituzionali al Presidente.

b) alla lettera e), capoverso comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis.

Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e che si impegni, nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radiocomunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione presentano il proprio curriculum vitae alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito un apposito Albo.;

c) alla lettera e), capoverso comma 6-ter, sostituire la lettera b), con la seguente: b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 6-quater;

d) alla lettera e), dopo il capoverso comma 6-ter aggiungere il seguente: 6-quater. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al

canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.;

e) alla lettera e), capoverso comma 10, sostituire le parole da: Il Consiglio di amministrazione *a:* L'amministratore delegato *con le seguenti:* 10. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso in qualità di Direttore Generale, scegliendo tra i nominativi presenti in un Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Può essere nominato Direttore generale un soggetto di riconosciuti prestigio, competenza professionale e indipendenza, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base della valutazione sul progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio *curriculum vitae* e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni almeno un mese prima della nomina. Il Direttore Generale.;

f) alla lettera e), capoverso comma 10, lettera e) sopprimere le parole: delle politiche del personale;

g) alla lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).

h) alla lettera e), capoverso comma 10-bis e ovunque ricorrano sostituire le parole: Amministratore delegato *con le seguenti:* Direttore Generale.

2. 59. Andrea Maestri, Pastorino, Civati, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri *con le seguenti:* composto da cinque membri.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sopprimere la lettera b).

*** 2. 61.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri *con le seguenti:* composto da cinque membri.

Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sopprimere la lettera b).

*** 2. 62.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da cinque membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze »;

2) sopprimere la lettera c).

b) alla lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 64. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri;

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 6-quater.

b) alla lettera e) dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente: 6-quater. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. 63. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: sei membri.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sostituire le parole: con voto limitato a uno con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi dei componenti;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole: due designati con le seguenti: uno designato.*

2. 65. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: composto da sette membri con le seguenti: composto da sei membri.

Conseguentemente:

a) alla lettera e), capoverso comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b).

2) sostituire la lettera c) con al seguente:

« c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di rapporto di lavoro subordinato da almeno tra anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa ».

b) al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti.

2. 66. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed è aggiunto fino alla fine della lettera, con le seguenti: e le parole: ogni tre anni sono sostituite dalle seguenti: ogni 5 anni.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 11, con il seguente:

11. L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. La revoca dell'amministratore delegato diviene efficace dopo la valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espressa con la maggioranza dei due terzi. Nel quinquennio successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società operanti in qualunque settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

2. 68. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed è aggiunto fino alla fine della lettera, con le seguenti: le parole: ogni tre anni sono sostituite dalle seguenti: ogni cinque anni.

- 2. 67.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. I membri del consiglio di amministrazione, nominati ai sensi del comma 6, lettere a) e b), sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, secondo i seguenti criteri di professionalità e competenza:

a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radio-televisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

4-ter. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

4-*quater*. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei cinque anni precedenti alla nomina.

4-*quinquies*. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile, a pena di decadenza, con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con resistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

4-*sexies*. All'atto di accettazione della nomina, i componenti del consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere, indipendentemente dall'importo, contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società detenute da componenti del consiglio di amministrazione fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.

2. 70. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'UVa.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:

«4-*bis*. I membri del consiglio di amministrazione, nominati ai sensi del comma 6, lettere a) e b), sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti, secondo i seguenti criteri di professionalità e competenza:

a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radio-televisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana spa;

c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica ».

2. 71. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Gli stipendi dei consiglieri non possono superare i 240.000 euro annui.

2. 72. Sammarco, Garofalo.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 4-ter con il seguente:

« 4-ter. L'amministratore delegato e i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, non possono aver ricoperto incarichi politici, parlamentari o di Governo, anche in ambito regionale e comunale, né all'interno di società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni o dagli enti locali, ovvero essere stati componenti del collegio di un'autorità indipendente, nei tre anni precedenti la nomina, ovvero essere portatori di interessi in conflitto con gli interessi materiali e morali della società RAI spa. I medesimi soggetti devono fornire ogni garanzia di indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni, in particolare in campo giuridico, economico o umanistico. Ove siano lavoratori dipendenti essi sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Per l'anno successivo alla scadenza del mandato, i soggetti di cui al comma 1 non possono ricoprire cariche all'interno di società legate o controllate, direttamente o indirettamente, dalla società RAI spa ».

2. 73. Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Brignone.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

« 4-ter Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che ricoprono

cariche pubbliche elettive o di Governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sette anni precedenti alla nomina ».

- 2. 74.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

« 4-ter. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sei anni precedenti alla nomina ».

- 2. 75.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

« 4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono le cariche di cui all’articolo 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

- 2. 77.** Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

« 4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono le cariche di cui all’articolo 7, primo comma, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ».

- 2. 78.** Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, dopo le parole: sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: Presidente del Senato, Presidente della Camera, vicepresidente del Senato, vicepresidente della Camera;

Conseguentemente, al medesimo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque anni;*

b) dopo le parole: mesi precedenti alla data della nomina *aggiungere le seguenti:* o che ricoprono le cariche di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.

2. 79. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-ter, dopo le parole: Sottosegretario di Stato *aggiungere le seguenti:* Presidente del Senato, Presidente della Camera, vicepresidente del Senato, vicepresidente della Camera.

2. 80. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter dopo le parole: Sottosegretario di Stato *aggiungere le seguenti:* ovvero cariche pubbliche elettive a livello nazionale e regionale.

2. 81. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, sostituire parole: dodici mesi *con le seguenti:* sette anni.

2. 82. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1 lettera d), capoverso 4-ter sostituire le parole dodici mesi *con le seguenti:* sei anni.

2. 83. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* cinque anni.

Conseguentemente, dopo le parole: che ricoprono le cariche di cui *aggiungere le seguenti:* al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e ».

2. 84. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* 5 anni.

***2. 85.** Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 5 anni.

***2. 86.** Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: che ricoprono le cariche di cui aggiungere le seguenti: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.

2. 88. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro anni.

2. 87. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo le parole: che ricoprono le cariche di cui aggiungere le seguenti: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.

2. 89. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con la parola: tre anni.

2. 90. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire la parola: dodici mesi con le seguenti: due anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo le parole: che ricoprono le cariche di cui aggiungere le parole: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.

2. 92. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

2. 94. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sopprimere le parole: primo comma, lettere b) e c),.

2. 96. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: lettere b) e c) con la seguente: lettera c).

Conseguentemente al medesimo capoverso comma 4-ter, dopo le parole: n. 361 aggiungere le seguenti: , di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56,.

2. 500. I Relatori.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, dopo le parole: primo comma, lettere b) e c), aggiungere le seguenti: d), e), f), g), h),.

2. 95. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma « 4-ter » aggiungere in fine le seguenti parole: , sindaco o assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. 97. Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 4-ter aggiungere i seguenti:

4-ter.1. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile, a pena di decadenza, con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

4-ter.2. All'atto di accettazione della nomina, i componenti del consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società detenute da componenti del consiglio di amministrazione fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.

2. 98. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso, comma 4-quater con il seguente:

4-quater. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

2. 99. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-quater, premettere, ovunque ricorra, alla parola: definitiva la seguente: non.

2. 100. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

5. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

6. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano

in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 7. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.

2. 101. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e) sostituire il capoverso comma 5, con i seguenti:

5. I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente un soggetto esterno, selezionato tra i nominativi i cui *curricula* siano stati presentati, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 5-*bis* e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne convoca le sedute, fissandone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può delegare, esprimendosi all'unanimità, ulteriori funzioni di supervisione e relazioni 4 istituzionali al Presidente;

5-*bis*. Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e che si impegni nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radiocomunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente

del Consiglio di Amministrazione presentano il proprio *curriculum vitae* alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito l'apposito Albo.

2. 102. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire le parole da: commissione parlamentare fino a: modificazioni con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico.

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-ter, le parole: dal Consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda con le seguenti: dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

b) al comma 1, lettera e), capoverso comma 7 e ovunque ricorrono successivamente sostituire le parole: Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

c) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadini a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera *a)*;

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. 112. Fratoianni, Franco Bordo, Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire le parole da: commissione parlamentare fino a: modificazioni con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico.

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, e ovunque ricorrano le parole: della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono sostituite dalle seguenti: del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadini a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della

comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera *a)*;

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

c) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Canone).

1. La determinazione del canone di abbonamento alla società RAI Spa è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.

2. Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente indica la misura del canone di abbonamento di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1.

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. 193. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire le parole da: commissione parlamentare fino a: modificazioni con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico.

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, e ovunque ricorrano le parole: della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono sostituite dalle seguenti: del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;

b) dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-BIS.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato « Consiglio », dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*, il quale si caratterizza per la

promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadini a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui ai commi 2 e 3;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera *a)*;

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni

sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

c) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizione finale).

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

2. 194. Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e) sostituire il capoverso comma 6 con i seguenti:

6. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

6.1. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a

maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. 103. Borghesi, Caparini.

Al comma 1, lettera e) sostituire il capoverso comma 6 con il seguente:

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

a) un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta;

c) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

d) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. 104. Borghesi, Caparini.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, alinea, dopo la parola: amministrazione aggiungere le seguenti: devono essere persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina e.

2. 105. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, lettera a) sostituire la parola: due ovunque ricorra, con la seguente: tre.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere la lettera b).

- 2. 106.** Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: con voto limitato a uno con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

- 2. 107.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 6-bis con i seguenti:

6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione eletti dalla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura in seguito ad un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, di cui è data tempestiva notizia nei siti internet della RAI-Radiotelevisione Spa, della Camera e del Senato, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

6-bis.1. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, concernente alternativamente:

a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto nazionale;

b) la qualità e l’identità valoriale e culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento alla integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

I criteri per la redazione degli elaborati sono definiti nell’avviso pubblico di cui al comma 6-ter.

6-bis.2. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione perpetua ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

6-bis.3. Possono essere eletti consiglieri di amministrazione esclusivamente i soggetti che soddisfano i seguenti criteri di professionalità e competenza:

a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radio-telesivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

6-bis.4. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza, procedono, secondo le norme dei propri Regolamenti, ad audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti di

cui ai commi da *6-bis.1* a *6-bis.3*, anche con riferimento alla valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. 108. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 6-bis con i seguenti:

6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione eletti dalla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera *a)*, devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura in seguito ad un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui è data tempestiva notizia nei siti internet della RAI-Radiotelevisione Spa, della Camera e del Senato, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae.

6-bis.1. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione perpetua ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

6-bis.2. Possono essere eletti consiglieri di amministrazione esclusivamente i soggetti che soddisfano i seguenti criteri di professionalità e competenza:

a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radio-televisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

6-bis.3. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza, procedono, secondo le norme dei propri Regolamenti, ad audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6-bis.1 e 6-bis.2.

2. 109. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza, procedono, secondo le norme dei propri Regolamenti, ad audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.

2. 110. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.

2. 111. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire le parole: se conforme alla deliberazione con le seguenti: a seguito di valutazione favorevole;.

2. 501. I Relatori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: , espressa con la maggioranza dei due terzi.

- 2. 113.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 8, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: dieci giorni.

- 2. 114.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 8, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quindici giorni.

- 2. 115.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 8, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: venti giorni.

- 2. 116.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 9.

- 2. 117.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), sostituire i capoversi commi 9 e 10 con i seguenti:

9. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, nell'ambito dei suoi membri, con apposita deliberazione che stabilisce l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società:

a) approva il piano strategico e finanziario, il preventivo di spesa annuale e il bilancio di esercizio;

b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici;

d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, a seguito di selezione pubblica;

e) nomina i dirigenti esterni, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;

f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;

g) approva il piano industriale e i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;

h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;

i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

l) approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

10. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *f)* e *l)* del comma 10.

10.1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 10, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito *internet* della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

10.2. Gli incarichi di cui alla lettera *e)* del comma 10 sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

10.3. Il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;

c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante

dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

2. 118. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 9 con il seguente:

9. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione del servizio pubblico radiotelevisivo e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;.

2. 119. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, dopo le parole: e il piano editoriale aggiungere le seguenti: Il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al successivo comma 10,.

2. 120. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: importo superiore a 10 milioni di euro con le seguenti: importo superiore a 2.582.284,50 euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: importo superiore a 10 milioni di euro con le seguenti: importo superiore a 2.582.284,50 euro.

2. 121. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.

2. 122. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

2. 123. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

2. 124. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

2. 125. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.

2. 126. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro.

2. 127. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, il periodo: Il consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).

2. 129. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, il consiglio di amministrazione svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. 128. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti di primo e di secondo livello, nonché i direttori di rete, canale e testata. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito *internet* della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società e provvede alla gestione del personale dell'azienda.

2. 130. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 10.

2. 131. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 10 con il seguente:

10. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.

2. 132. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire l'alinea con la seguente:

I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso in qualità di Direttore Generale, scegliendo tra i nominativi presenti in un Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Può essere nominato Direttore generale un soggetto di riconosciuti prestigio, competenza professionale e indipendenza, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base della valutazione sul progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio *curriculum vitae* e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni almeno un mese prima della nomina. Il Direttore Generale:

Conseguentemente:

a) *al capoverso comma 10, alla lettera e), sopprimere le parole: delle politiche del personale;*

b) *al capoverso comma 10, sopprimere la lettera f);*

c) *al capoverso comma 10, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Amministratore Delegato con le seguenti: Direttore Generale.*

2. 136. Civati, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, sostituire l'alinea con la seguente:

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, nell'ambito dei suoi membri, con apposita deliberazione che stabilisce l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca. Salvo quanto diversamente previsto dalla medesima deliberazione del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato:.

2. 134. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 10, sostituire l'alinea con la seguente:

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'Amministratore delegato fra persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato:.

2. 135. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: 10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, su proposta dell'assemblea. La nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso con la maggioranza dei due terzi all'esito di un'audizione.

2. 133. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, sostituire le parole: nomina l'amministratore su proposta dell'assemblea con le seguenti: eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno in qualità di Direttore Generale, sulla base della valutazione del curriculum vitae e di un progetto editoriale.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e);

a) al capoverso comma 10, alinea, e ovunque ricorrano successivamente, sostituire le parole: L'amministratore delegato con le seguenti: Il Direttore generale;

b) al capoverso 10, lettera c), sopprimere le parole da: provvede alla gestione fino alla fine della lettera;

c) al capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni;

d) al capoverso comma 10, lettera e), sopprimere le parole: delle politiche del personale;

e) al capoverso comma 10, sopprimere la lettera f);

f) sopprimere il capoverso comma 12-quater.

2. 137. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, sostituire le parole: su proposta dell'assemblea con le seguenti: d'intesa con l'assemblea.

2. 138. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. 139. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera a).

2. 140. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera b).

2. 141. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera b), dopo la parola: assicura inserire le seguenti: , in collaborazione con i direttori di rete e di testata,

* **2. 142.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera b), dopo la parola: assicura inserire le seguenti: in collaborazione con i direttori di rete e di testata.

* **2. 143.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera b), sopprimere la lettera c).

2. 144. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:

c) provvede alla gestione del personale dell’azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi, assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della Società, fatto salvo l’obbligo di sottoporre all’approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

2. 502. I Relatori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: provvede fino a: due terzi.

2. 148. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Alla lettera e), capoverso comma 10 lettera c), sostituire le parole da: provvede, fino a: due terzi con le seguenti: provvede all’attuazione di quanto disposto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 49-quater.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, sostituire il capoverso comma ART. 49-quater, con il seguente:

ART. 49-quater. – (Reclutamento del personale). – 1. Il consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le

modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità.

2. 147. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e) capoverso 10, lettera c) sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda.

Conseguentemente:

a) alla lettera e) sopprimere le parole: delle politiche del personale;

b) sopprimere la lettera f).

2. 149. Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), dopo le parole: parere obbligatorio sono aggiunte le seguenti: e vincolante.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c) sopprimere le parole da: Per i direttori a: maggioranza dei due terzi.

2. 150. Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

2. 151. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10 sopprimere la lettera d).

2. 152. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: variazioni rilevanti con le seguenti: eventuali variazioni.

2. 153. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano annuale RAI per l'agenda digitale in cui sono indicati: Obiettivi generali Progetti editoriali investimenti in innovazione Strategie e accordi.

Conseguentemente, all'articolo 4 comma 2, lettera a), dopo la parola: riguardo aggiungere le seguenti: al ruolo e ai compiti della concessionaria all'interno dell'agenda digitale italiana ed europea.

2. 145. Quintarelli, Molea, Barbanti, Basso, Bonomo, Bruno Bossio, Catalano, Capua, Coppola, Galgano, Palmieri, Pinna, Monchiero.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano annuale RAI per l'agenda digitale in cui sono indicati: Obiettivi generali; Progetti editoriali; Investimenti in innovazione; Strategie e accordi.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

c-bis) definizione del ruolo e dei compiti della concessionaria del servizio pubblico all'interno dell'agenda digitale italiana ed europea.

2. 146. Quintarelli, Molea, Barbanti, Basso, Bonomo, Bruno Bossio, Catalano, Capua, Coppola, Galgano, Palmieri, Pinna, Monchiero.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera e).

2. 154. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e) capoverso comma 10, lettera e), sopprimere le parole: delle politiche del personale.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere la lettera f).

2. 155. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).

2. 156. Altieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera f), sostituire le parole: sentito il parere con le seguenti: con il parere vincolante.

2. 157. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e), capoverso 10, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia.

2. 158. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 10-bis con il seguente:

10-bis. L’amministratore delegato deve essere nominato tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali o nel settore pubblico o privato;

b) esperienza nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, nei quali abbia raggiunto performance positive in posizioni di responsabilità di vertice;

c) autorevolezza adeguata all’incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nel mercato di riferimento;

d) assenza di conflitti di interesse con società concorrenti della Rai-Radiotelevisione Spa ovvero con società operanti nel settore delle comunicazioni, dell’audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

2. 159. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: nel settore pubblico o privato con le seguenti: presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale e internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

2. 160. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive

o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sette anni precedenti alla nomina.

- 2. 161.** Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sei anni precedenti alla nomina.

- 2. 162.** Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei cinque anni precedenti alla nomina.

- 2. 163.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 10-bis, inserire i seguenti:

10-bis.1. A pena di decadenza, la carica di amministratore delegato è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

10-bis.2. All'atto di accettazione della nomina, l'amministratore delegato ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie, in società di capitali o in società di persone. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere, indipendentemente dall'importo, contratti relativi a lavori, servizi e

forniture con società di cui l'amministratore delegato detiene eventuali quote di partecipazione. Tale divieto si applica fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.

- 2. 164.** Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 11.

- 2. 165.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.

- 2. 166.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 7, lettera e), capoverso comma 11, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

- 2. 168.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11 sostituire la parola: tre anni con le seguenti: cinque anni.

- 2. 167.** Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La revoca dell'amministratore delegato diviene efficace dopo la valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espressa con la maggioranza dei due terzi.

- 2. 169.** Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: Nell'anno successivo con le seguenti: Nei tre anni successivi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sostituire le parole: presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione Spa con le seguenti: presso società operanti in qualunque settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.

- 2. 170.** Simone Valente, Liuzzi, Fico, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, sostituire le parole: Nell'anno successivo con le seguenti: Nei tre anni successivi.

- 2. 171.** Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

- 2. 172.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 11 inserire il seguente:

11-bis. L'amministratore delegato può nominare dirigenti esterni nel limite del due per cento della dotazione organica. A tal fine, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati e l'amministratore delegato effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da assegnare. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato che li ha conferiti. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso ART. 49-quater.

- 2. 173.** Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12, con il seguente:

12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso che non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione.

- 2. 174.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12, sostituire le parole da: e, in caso di revoca fino alla fine del capoverso, con le seguenti: In caso di revoca al medesimo amministratore non è dovuta alcuna indennità.

- 2. 176.** Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12, dopo le parole: spettante all’amministratore delegato, sostituire le parole da: e, in caso di revoca fino alla fine del capoverso con le seguenti: . In caso di revoca non spetta alcun compenso.

- 2. 175.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: ad eccezione dell’amministratore delegato.

- *2. 177.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: ad eccezione dell’amministratore delegato.

- *2. 178.** Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 12-bis aggiungere il seguente:

12-bis.1. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall’applicazione del limite.

- 2. 179.** Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D’Uva.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 12-ter.

- 2. 180.** Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12-ter con i seguenti:

12-ter: In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al

servizio pubblico di radiodiffusione, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo anche attraverso meccanismi di feed back quali-quantitativi.

12-ter. 1. L'Agcom controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; disciplina direttamente le rubriche « Tribuna politica » « Tribuna elettorale », « Tribuna sindacale » e « Tribuna stampa » ovvero i programmi aventi analogo contenuto, comunque denominati; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; vigila sugli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

12-ter. 2. Qualora ravvisi infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, l'Agcom fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Agcom dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Agcom può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

12-ter. 3. L'Agcom dà conto dei risultati del controllo effettuato ai sensi del presente articolo nella relazione annuale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. 181. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti le trasmissioni e dei compensi a loro erogati.

2. 182. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Bergamini, Lainati.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sostituire le parole da: consegnando l'elenco fino alla fine del periodo, con le seguenti: con particolare riferimento allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto radiotelevisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della RAI e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

- 2. 183.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sopprimere le parole: invitati o.

- 2. 504.** I Relatori.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 12-quater.

- 2. 184.** Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12-quater con il seguente:

12-quater. All'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni, dopo le parole: « per l'alienazione » sono aggiunte le seguenti: « sino a un massimo del 10 per cento delle azioni, ».

- 2. 185.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater, sostituire le parole: commi 3, 5, 6-bis e 6-ter con le seguenti: commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter.

- 2. 505.** I Relatori.

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater sopprimere le parole: rilevanti e imprescindibili.

- 2. 186.** Altieri, Lainati.

Sopprimere il comma 2.

- 2. 187.** Altieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: all'unanimità, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,.

- 2. 189.** Altieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: all'unanimità.

- 2. 190.** Altieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti:
a maggioranza assoluta.

2. 191. Altieri, Lainati.

Al comma 2, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti:
sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,.

2. 188. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « garantendo, in ogni caso, la presenza di un parlamentare eletto in una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute. ».

2. 192. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Margueret-taz.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Consiglio per la partecipazione).

1. È istituito il Consiglio per la partecipazione nel servizio pubblico.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici nonché dei dipendenti della Rai S.p.A. ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media.

3. Il Consiglio vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico elaborando pareri sul piano editoriale e monitorando la programmazione.

4. Per svolgere le funzioni di cui al comma 3 il Consiglio riceve idonea documentazione ed elabora pareri sulle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza.

5. Il Consiglio adotta autonome proposte di indirizzo per il miglior funzionamento del servizio pubblico. Pareri e proposte di indirizzo devono essere posti all'ordine del giorno nelle riunioni immediatamente successive alla data della loro emanazione da parte del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza e sugli stessi deve essere assunta una decisione motivata.

6. Il Consiglio è composto da cinque membri che rimangono in carica tre anni. La partecipazione al Consiglio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati. La composizione è così determinata:

a) un membro designato dai dipendenti Rai S.p.A.;

b) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità registrate nell'elenco di cui al comma 7;

c) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 7;

d) due membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone secondo quanto disposto nel successivo comma 8.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, gli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni non governative i cui rappresentanti entrano a far parte del Consiglio per la partecipazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI S.p.A., esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7.

9. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze del Consiglio per partecipazione, previste dai commi precedenti, la società RAI S.p.A deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica.

2. 03. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso ART. 49-bis, sopprimere i commi 2, 3, 4.

3. 3. Venittelli.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, comma 1, dopo le parole: italiana Spa, aggiungere le seguenti: e dalle società interamente partecipate dalla medesima e sostituire le parole: e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi con le seguenti: la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive.

Conseguentemente al medesimo capoverso ART. 49-ter, comma 2, dopo le parole: italiana Spa, aggiungere le seguenti: e dalle società interamente partecipate dalla medesima.

3. 500. I Relatori.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 49-ter.

*** 3. 1.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Brignone.

Al comma 1, sopprimere il capoverso ART. 49-ter.

- * **3. 2.** Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere le parole: conclusi dalla Rai-Radiotelevisione italiana Spa.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sopprimere le parole: e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi.

b) sopprimere i commi 2 e 3.

- 3. 4.** Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere i commi 2 e 3

- * **3. 5.** Brescia, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere i commi 2 e 3

- * **3. 6.** Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere il comma 2.

- ** **3. 7.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere il comma 2.

- ** **3. 8.** Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, il sopprimere il comma 2.

- ** **3. 9.** Sammarco, Garofalo.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, il sopprimere il comma 2.

- ** **3. 10.** Borghesi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I contratti di cui al comma 1 dell'articolo 49-ter di importante rilevanza economica, sono sottoposti al vaglio del « Comitato Etico » della Rai–radiotelevisione italiana Spa, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda.

3. 11. Altieri, Lainati.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sopprimere il comma 3.

* **3. 12.** Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, capoverso 49-ter, sopprimere il comma 3.

* **3. 13.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Brignone.

Al comma 1, capoverso ART. 49-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera *b*) è soppressa.

3. 14. Sammarco, Garofalo.

Al comma 1, capoverso ART. 49-quater, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale dirigente esterno può essere assunto solo in presenza di necessità assoluta e specifica e previo selezione o bando asseverati da certificazione di società esterna.

3. 15. Sammarco, Garofalo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*),

della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

4. A decorrere dall'anno 2016 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016.

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. 01. Borghesi, Caparini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Abolizione canone RAI).

1. A decorrere dal gennaio 2015, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo

17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

2. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

3. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 ottobre 2015, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2015, la spesa annua per consumi intermedi.

3. 02. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Abolizione del canone Rai).

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono soppressi.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento delle disposizioni introdotte dalla presente legge con la normativa vigente in materia, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 03. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale).

1. A partire dal 1° gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di seguito denominato « Fondo », alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva.

2. La base imponibile dell'imposta sulla pubblicità televisiva di cui al comma 1 è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *ii*) e *mm*), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, nonché dagli importi percepiti dalle medesime emittenti a titolo di sponsorizzazione, definita dal medesimo articolo 2, comma 1, lettera *hh*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, e successive modificazioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6 si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a distribuire le risorse di cui al comma 1 del presente articolo agli operatori radiofonici e televisivi al fine di rendere effettivo e sostenibile l'espletamento dei servizi pubblico radiotelevisivo, nonché a destinare parte dei proventi agli operatori che promuovono l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, avviando trasmissioni in alta definizione e sperimentando la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali l'evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l'alta definizione, l'*Internet Protocol Television* (PTV), il *Wi-Max*, la *web tv* e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché delle disposizioni in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una quota non inferiore a 270 milioni di euro annui a valere sul Fondo.

3. 04. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disciplina del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale).

1. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della Legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27 comma 9 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145 comma 18 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80 comma 35 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'articolo 4 comma 5 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2015, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. Per l'anno 2015, l'intero importo delle suddette

misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

3. 05. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Ripartizione del finanziamento pubblico radiotelevisivo).

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 06. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

*(Modifiche al RDL 21 febbraio 1938, n. 246
in materia di canone di abbonamento).*

1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: « Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto ».

b) All'articolo 1, il secondo periodo è soppresso.

c) All'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: « La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di

conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti. »

2. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: « apparecchi atti », sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: « alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva ».

3. 07. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, destinando 90 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2015, 20 per l'anno 2016 e 20 per l'anno 2017.

3. 08. Caparini, Borghesi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 in materia di sanzioni per gli esercenti radiodiffusione locale).

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo. »;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo determinati in 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. 09. Caparini, Borghesi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, rappresenta l'adeguato costo per la fornitura e l'uso di un dispositivo atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono istituite e stabilite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità e caratteristiche riportate al comma 1. Con suddetto decreto sono altresì indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate. Non possono essere trasmessi in modalità criptate i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria ».

4. La Rai-Radiotelevisione italiana Spa adotta in materia di limiti di affollamento pubblicitario i criteri previsti dal comma 2 e 3 dell'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

4. 3. Altieri, Lainati.

Sopprimere il comma 1.

4. 4. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 17 e 20 con le seguenti: 17, 19, 20 e 21.

4. 5. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b-ter) il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.

4. 6. Borghesi, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) legge 14 aprile 1975, n.103.

4. 7. Caparini, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera c) conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4. 8. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4. 9. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni

governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 10. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 80 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 11. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 70 per cento alle regioni in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 12. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 60 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 13. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 50 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. 14. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo

45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2000, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2015, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 422 del 1993. Per l'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locale.

4. 15. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2000, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2015, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 422 del 1993. Per l'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locale.

4. 16. Altieri, Lainati.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

4. 17. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sessanta giorni.

4. 18. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: novanta giorni.

4. 19. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centoventi giorni.

4. 20. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque mesi.

4. 21. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

4. 23. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sette mesi.

4. 24. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.

4. 25. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.

4. 26. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.

4. 27. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici mesi.

4. 28. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) aggiornamento dei compiti che deve comunque garantire il servizio pubblico generale radiotelevisivo individuati dall'articolo 45 del citato testo unico tenendo conto della innovazione tecnologica e delle piattaforme distributive.

4. 30. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) definizione dei compiti che deve comunque garantire il servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. 29. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che le reti della concessionaria non trasmettano prodotti esteri in percentuale mensile maggiore del quarantanove per cento.

4. 31. Sammarco, Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione di introdurre un tetto stipendiale massimo di 240.000 euro e che gli stipendi superiori attualmente in essere debbano essere giustificati con adeguate prestazioni professionali.

4. 32. Sammarco, Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) previsione che per i programmi prodotti dalla concessionaria, pubblica in percentuale maggioritaria o dati in appalto con partecipazione maggioritaria sia previsto un limite di euro 500.000 ai corrispettivi annui per attori, autori, registi e presentatori e un limite massimo di euro 250.000,00 per singole prestazioni.

4. 33. Sammarco, Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) introduzione di disposizioni sul personale che valorizzino la specifica preparazione di ognuno, evitando altresì gli incarichi plurimi.

4. 34. Sammarco, Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) revisione della normativa vigente in materia di finanziamento della Rai-Radiotelevisione italiana Spa prevedendo forme di contributo sostitutive al canone di abbonamento.

4. 35. Caparini, Borghesi.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di contenuti aggiungere le seguenti: , privi di pubblicità.

4. 36. Sammarco, Garofalo.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: destinati specificatamente ai minori aggiungere le seguenti: , ivi compresa la trasmissione di contenuti destinati all'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

4. 37. Costantino, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: destinati specificatamente ai minori aggiungere le seguenti: , ivi compresa la trasmissione di contenuti destinati all'educazione alimentare.

4. 38. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: destinati specificatamente ai minori aggiungere le seguenti: , ivi compresa la trasmissione di contenuti destinati all'educazione stradale.

4. 39. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo, che potrebbero aggravare una situazione sociale già molto pericolosa e in quanto antitetica ad attività di utilità sociale e collettiva.

4. 40. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire la trasmissione di contenuti finalizzati alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza.

- 4. 41.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire trasmissioni di programmi a contenuto culturale volti a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere.

- 4. 42.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Marcon, Zaccagnini, Duranti, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi.

- 4. 43.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire la trasmissione di programmi a contenuto culturale tesi partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

- 4. 44.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire la trasmissione di programmi a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico, nonché trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana.

- 4. 45.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Ricciatti, Ferrara, Fassina, Gregori, Brignone.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) favorire la trasmissione di programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo.

- 4. 46.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Ricciatti, Ferrara, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) introduzione di disposizioni tese a favorire la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi.

- 4. 47.** Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) previsione di un contributo annuale pari a 50 milioni per le emittenti televisive che operano in ambito locale al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio.

- 4. 48.** Caparini, Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) razionalizzazione e modernizzazione del servizio che prevede:

1. un canale generalista ma con programmazione in parte dedicata alla diffusione di notizie giornalistiche e approfondimento di cronaca (Rai news);

2. un canale volto alla diffusione di servizi di informazione, approfondimento di cronaca e format innovativi di intrattenimento a gestione regionale (Rai Regionale);

3. un canale tematico dedicato a servizi di intrattenimento, programmi educativi e di informazione e accrescimento culturale dedicato ad utenti di età minore di anni 14 (Rai Infanzia);

4. un canale tematico dedicato a servizi di intrattenimento, informazione e accrescimento culturale dedicato ad utenti di età compresa tra 15 e 25 anni (Rai Giovani);

5. un canale tematico volto alla diffusione di informazioni e servizi di approfondimento in campo artistico, musicale ed elevato livello culturale (Rai Cultura);

6. un canale tematico volto alla diffusione delle informazioni sportive, contenente rubriche di commento e approfondimento sulle competizioni sportive (Rai Sport);

7. un canale tematico dedicato alla diffusione di opere cinematografiche, con prevalenza per le opere di produzione italiana o europea (Rai Movie);

8. un canale dedicato alla diffusione di notizie parlamentari, nonché ulteriori approfondimenti in materia politica (Rai Parlamento).

4. 49. Altieri, Lainati.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) i servizi radiofonici annoverano circa dieci canali connotati da varia programmazione offerta a differenti categorie di fruitori: dalle diffusioni musicali con palinsesti orientati secondo l'età e i gusti degli ascoltatori alla trasmissione di notiziari, analisi e dibattiti; dalle cronache sportive ai programmi teatrali e culturali. Comune denominatore dei servizi prestati è la loro complessiva finalizzazione, per cui lo svolgimento e l'operatività della Rai deve costantemente conformarsi a particolari criteri qualitativi indicati dal Governo.

4. 50. Altieri, Lainati.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

4. 51. Altieri, Lainati.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nelle lingue delle altre minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ed alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, secondo i livelli di tutela ivi previsti.

4. 52. Malisani, Zanin, Coppola, Brandolin.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in lingua albanese, greca e occitana per la regione Calabria, in attuazione della legge 482, 15 dicembre 1999.

4. 53. Battaglia, Magorno.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in lingua sarda per la regione Sardegna, in attuazione della legge 482, 15 dicembre 1999.

4. 54. Pes, Mura, Cani, Marrocu, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Scanu.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in lingua sarda per la regione Sardegna.

4. 55. Capelli.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) esenzione da qualunque tipo di contributo di finanziamento per il possesso di apparecchi che, benché originariamente adattabili a ricevere il segnale, di fatto sono inutilizzabili per tale scopo perché sprovvisti di sintonizzatore e utilizzati per finalità di studio o lavorative da enti o associazioni che operano sul territorio nazionale senza scopo di lucro.

4. 56. Caparini, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le norme di cui al comma 1 si intendono abrogate a partire dalla entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2.

4. 57. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

4. 58. Altieri, Lainati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.

4. 59. Borghesi, Caparini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Delega al Governo per la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di finanziamento pubblico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, di cui al regio decreto-legge 21

febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli 7, comma 5 e 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2016, quanto a 200 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2015 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riguardante il Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari;

d) dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: gli articoli 26, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416; l'articolo 11, 19 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112; gli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

e) a decorrere dall'anno 2015, sono ridotte del 2 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, mediante integrale soppressione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» degli stati di previsione di tutti i Ministeri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

f) soppressione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 200 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

g) la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al raggiungimento di risparmi di spesa per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti modalità: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 2 milioni di euro per l'anno 2015; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

4. 01. Altieri, Lainati.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Delega al Governo per la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di finanziamento pubblico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per la revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.

4. 02. Altieri, Lainati.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo).

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

4. 03. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

ART. 5.

Sopprimere i commi 1 e 2.

- 5. 1.** Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone.

Al comma 1, sostituire le parole da: sulla composizione fino a 8, con le seguenti: di cui all'articolo 49.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

- 5. 2.** Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

Al comma 1, dopo le parole: 4-bis, aggiungere le seguenti: 4-ter, 4-quater.

- 5. 500.** I Relatori.

Al comma 1 dopo le parole: si applicano, inserire le seguenti: previa verifica e corrispondenza dei medesimi criteri e requisiti previsti all'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, e 4-quater del medesimo testo unico, inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge.

- 5. 3.** Altieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: sesto rinnovo.

- 5. 4.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: quinto rinnovo.

- 5. 5.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: quarto rinnovo.

- 5. 6.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: terzo rinnovo.

- 5. 7.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: secondo rinnovo.

- 5. 8.** Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

2-ter. Al comma 4 dell'articolo 3-*quinquies* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale ».

5. 9. Caparini, Borghesi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per l'anno 2015 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'erogazione avviene agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per l'anno 2015 il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 60 milioni di euro e l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

5. 10. Borghesi, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 11. Borghesi, Caparini.

Sopprimere i commi 3 e 4.

5. 12. Andrea Maestri, Pastorino, Civati, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Brignone, Fassina, Gregori.

Sopprimere i commi 3.

- 5. 13.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Brignone.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della Società, esercita i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

- 5. 501.** I Relatori.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il direttore generale della Rai-Radio televisione italiana Spa cui si applicano le disposizioni riferite all' Amministratore delegato secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, cessa dalle funzioni di direttore generale.

- 5. 14.** Altieri, Lainati.